



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca

Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)

Interdizione di specchio acqueo nel porto di Sciacca per presenza di unità da pesca semiaffondata.

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Sciacca,

- VISTO** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, “*Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione*” e, in particolare, gli articoli 17, 30, 62 e 81;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, “*Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)*” e, in particolare, l'art. 59;
- VISTO** il vigente Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del porto e della rada di Sciacca nonché degli approdi siti nel Comune di Sciacca, adottato con Ordinanza n. 12/2021, nella sua versione consolidata alla rev. 3;
- CONSIDERATO** che nello specchio acqueo antistante alla banchina San Paolo del porto di Sciacca è presente una unità da pesca in condizioni di semiaffondamento, denominata “SERAFINA MADRE” e iscritta nei RR.NN.MM.GG. di questo Ufficio marittimo al n. 03PE683;
- RAVVISATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività che si svolgono nel porto di Sciacca;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione di specchio acqueo)

Fino alla rimozione dell'unità da pesca denominata “SERAFINA MADRE”, iscritta nei RR.NN.MM.GG. di questo Ufficio marittimo al n. 03PE683, lo specchio acqueo antistante alla banchina San Paolo del porto di Sciacca interessato dalla presenza della stessa unità da pesca e quello avente estensione di metri 10 a partire dal lato dritto della medesima unità – e con profondità verso il mare per tutta la sua lunghezza – **è interdetto** alla

navigazione, all'ormeggio, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altra attività che ivi possa potenzialmente svolgersi.

Articolo 2

(Norme sanzionatorie e disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi di legge nonché ai sensi dell'art. 1164 c.n. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione "[Ordinanze](#)" del sito *web* istituzionale Guardia Costiera nonché trasmessa, per la più ampia divulgazione, alle Amministrazioni Comunali interessate, associazioni di categoria, etc.

Sciacca, data della sottoscrizione digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Biagio CIANCIOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
